

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. un.

Data: 30/10/2008

n. 26008

Classificazioni: OPERE PUBBLICHE (LAVORI PUBBLICI) (per i contratti pubblici di forniture e di servizi) - Risoluzione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE	Vincenzo	-	Primo Presidente	-
Dott. ELEFANTE	Antonino	-	Presidente di sezione	-
Dott. FIORETTI	Francesco Maria	-	rel. Consigliere	-
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO	Lucio	-	Consigliere	-
Dott. GOLDONI	Umberto	-	Consigliere	-
Dott. TOFFOLI	Saverio	-	Consigliere	-
Dott. AMOROSO	Giovanni	-	Consigliere	-
Dott. SPAGNA MUSSO	Bruno	-	Consigliere	-
Dott. TRAVAGLINO	Giacomo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PIGNOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

V.M.;

- intimato -

sul ricorso n. 16392 - 2006 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI DA PROCIDA 20, presso lo studio dell'avvocato MORELLI PAOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato POTENZA DOMENICO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

COMUNE DI PIGNOLA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 32/2005 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 22/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2008 dal Consigliere Dott. FIORETTI FRANCESCO MARIA;

udito l'Avvocato PAFUNDI Gabriele;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciccolo Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 18 settembre 1985, M. V. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza il Comune di Pignola al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del decreto di rescissione del contratto di appalto, stipulato, per l'importo di L. 57.108.935, in data 14 marzo 1983, tra esso M. ed il Comune per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della via (OMISSIS) di detto Comune, nonché il conseguente risarcimento dei danni.

Deduceva il M. che la consegna dei lavori era avvenuta in data (OMISSIS); che successivamente con raccomandata a/r del 5 ottobre 1983 il legale di certo O.A., proprietario di un fondo finitimo alle aree oggetto dei lavori, aveva intimato al M. di non utilizzare ed attraversare il suo fondo (part. 272), perchè non compreso nel decreto di occupazione; il M. aveva informato il Comune della diffida ricevuta con telegramma del 6 ottobre 1983, sollecitando l'occupazione del terreno con riserva dei danni ed il successivo 8 ottobre 1983, come dettato dal direttore dei lavori, aveva sospeso i lavori;

che aveva più volte sollecitato il Comune a rilasciare a seguito di occupazione della particella (OMISSIS) perizia di variante; il 30 aprile 1984 il Comune, invece, gli aveva intimato la ripresa dei lavori con verbale che l'appaltatore aveva sottoscritto con riserva; che, non essendo state rimosse le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori, erano seguite tra le parti una serie di raccomandate, tra le quali una (del 2/10/89) diretta al M., con la quale gli veniva comunicato di sottoscrivere l'atto di sottomissione, perchè la perizia di variante era stata consegnata dal direttore dei lavori all'amministrazione comunale;

che il 2 luglio 1985 il Comune aveva invitato l'appaltatore alla ripresa dei lavori entro 20 giorni dalla ricezione della raccomandata, avvertendolo che, in difetto, si sarebbe proceduto alla rescissione del contratto di appalto;

che con raccomandate del 5 e del 12 luglio 1985 il M. aveva chiesto all'amministrazione il documento attestante la disponibilità della particella (OMISSIS), oltre alle istruzioni per la ripresa dei lavori;

che con successiva raccomandata del 22 agosto 1985 il Comune aveva comunicato alla impresa appaltatrice il provvedimento di risoluzione del contratto, Delib. giunta municipale 31 luglio 1985;

che con ricorso ex art. 669 c.p.c., il M., poichè una nuova impresa si era resa aggiudicataria dei lavori di completamento della strada, aveva chiesto al G.I. la nomina di un consulente tecnico al fine di quantificare e qualificare i lavori eseguiti dall'impresa M..

Il nominato c.t.u. aveva espletato la consulenza preventiva.

Costituitosi in giudizio il Comune deduceva la carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale e, in subordine, l'infondatezza della domanda.

Con sentenza non definitiva del 14.4 - 11.6.1994 il Tribunale stabiliva il diritto del M. al risarcimento del danno e rimetteva la causa dinanzi al Giudice istruttore per l'accertamento del quantum.

Con sentenza del 20 - 24 novembre 2000 il Tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, esclusa la competenza arbitrale, rilevava l'illegittimità della "rescissione" del contratto di appalto e riconosceva al M., per i lavori effettuati, L. 127.602.830, L. 3.727.732 quale percentuale sulle somme relative ai lavori non effettuati, oltre alla revisione prezzi in ragione dell'85% sulla somma di L. 127.602.830, oltre interessi legali, di natura compensativa, dalla domanda al soddisfo, senza rivalutazione monetaria o risarcimento per maggior danno "essendo tali somme dovute all'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale". Escludeva, altresì, l'applicabilità degli interessi di mora D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 36.

Detta sentenza veniva appellata dal M. dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza, chiedendo la condanna del Comune al pagamento di L. 150.693.180 per importo corrispondente allo scavo di roccia, L. 3.072.773 per mancato utile sui lavori non potuti eseguire, L. 2.855.446 pari all'importo della cauzione non restituita, oltre al pagamento dei danni conseguiti alla svalutazione monetaria con riferimento al 1983, interessi moratori, maggior danno dovuto in considerazione della particolare attività svolta dal M..

Si costituiva in giudizio il Comune di Pignola, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e formulando a sua volta appello incidentale, con il quale deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del principio del contraddittorio, la violazione della L.

n. 2248 del 1865, artt. 342 e 345, nonché il difetto di giurisdizione in merito alla riconosciuta revisione dei prezzi.

La Corte adita, in parziale riforma della impugnata sentenza, con sentenza del 30.12.2004 - 22.2.2005, riconosceva al M. la minor somma di Euro 32.652,45, pari a L. 63.223.959, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 7.10.83 alla data di detta pronuncia ed interessi al saggio del "prime rate" sulle somme annualmente rivalutate dalla domanda al soddisfo.

Avverso detta sentenza il Comune di Pignola ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il M. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale basato su due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente denuncia violazione art. 112 c.p.c., (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) - Violazione L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2, all. E, sulla giurisdizione in materia di revisione prezzi - Omessa insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Secondo il ricorrente avrebbe errato la Corte d'Appello nel non pronunciarsi in ordine al motivo di appello relativo alla revisione prezzi riconosciuta dal Tribunale, emergendo dagli atti di causa che il Comune non aveva in alcun modo, nè implicitamente nè esplicitamente, riconosciuto tale diritto al M. anche perchè lo stesso M. non avrebbe mai chiesto, nè in giudizio nè in via amministrativa detta revisione. Il fatto poi che il Giudice a quo abbia utilizzato la disciplina della revisione prezzi quale mero criterio di riferimento per la valutazione del valore effettivo dell'opera non potrebbe ritenersi sufficiente a consolidare la giurisdizione, nel caso di specie, in capo al Giudice ordinario.

Il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in tema di revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche si verificherebbe anche se quest'ultima venga utilizzata quale indice di riferimento.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F., insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe errato nel determinare il valore delle opere eseguite alla data dell'8 ottobre 1983 (data del ISAL) e non, invece, con riferimento al 31 agosto 1985, data in cui era stata deliberata la risoluzione del contratto e a partire dalla quale la Corte avrebbe anche dovuto far decorrere la rivalutazione monetaria.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1224 c.c., Violazione art. 112 c.p.c., (violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) - Violazione art. 2697 c.c., Illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto la rivalutazione monetaria a partire dal 7 ottobre 1983 e gli interessi sulla somma rivalutata a partire dalla data della domanda in misura pari al "prime rate", trattandosi di statuizione emessa in violazione dell'art. 1224 c.c., e, comunque, al di fuori dell'originario petitum dell'appaltatore. Il diritto dell'appaltatore al compenso delle opere eseguite avrebbe natura di debito di valuta e, quindi, non sarebbe suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta senza fornire la prova del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma di danaro durante il periodo di mora. Inoltre la rivalutazione del debito di valuta sarebbe idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicchè gli interessi (corrispettivi) potrebbero essere riconosciuti soltanto dal momento della sentenza.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - Violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione dell'art. 2697 c.c., sotto diverso aspetto - Violazione art. 345 c.p.c., Insufficiente contraddittoria motivazione.

Deduce il ricorrente che, per costante giurisprudenza, il maggior danno subito dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, viene individuato nella differenza tra il tasso di interesse legale ed il "prime rate" ABI, quale tasso applicato alla migliore clientela, in quanto la qualifica di imprenditore farebbe presumere che lo stesso avrebbe impiegato il denaro in maniera coerente con le sue qualità professionali. L'aver riconosciuto, a titolo di maggior danno per la mancata fruibilità degli importi dovuti - peraltro senza che l'applicazione di tale tasso sia stato mai richiesto dal M., mentre il maggior danno sarebbe stato chiesto solo in grado di appello - avrebbe comportato il riconoscimento di tale danno due volte: una prima nell'applicare la svalutazione monetaria e, poi, fissando quale indice per il calcolo degli interessi il tasso c.d. "prime rate".

Inoltre la Corte d'Appello avrebbe riconosciuto il maggior danno senza considerare che il M. non aveva fornito alcuna prova al riguardo.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il M. denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321 e 1372 c.c..

Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il Giudice a quo avrebbe errato nel circoscrivere la resitutio in integrum alle opere legittimamente eseguite dall'appaltatore, ritenendo che non rientrasse in queste, perchè il contratto prevedeva per lo scavo l'uso di mine, lo scavo in roccia eseguito con mezzi meccanici speciali.

Tale decisione non avrebbe considerato correttamente le concrete circostanze del caso, atteso che i lavori di scavo con mezzi meccanici particolari non avrebbero discrezionalmente variato il programma costruttivo, ma posto in essere le uniche modalità esecutive, nella circostanza possibili, dell'opera programmata.

Il Giudice a quo avrebbe escluso dalla valutazione, per determinare l'entità della restituito in integrum, la considerazione di tali indispensabili e necessarie modalità esecutive con motivazione scarsamente coerente a fronte della evidenziata sostanziale compatibilità della variazione apportata con le previsioni del contratto di appalto.

Inoltre non si sarebbe tenuto conto del fatto che l'appaltatore aveva adottato ogni necessario rimedio (reso poi impraticabile dalla sopraggiunta rescissione arbitraria del contratto d'appalto) diretto a legittimare la modifica esecutiva in questione (riserve espresse ed esplicitate nel registro di contabilità in data 19 gennaio 1984 e seguenti, indicazione delle opere di scavo in elenco prezzi).

Avendo il M. agito nell'esercizio delle sue facoltà ed avendo legittimamente realizzato le opere in questione, il relativo equivalente economico avrebbe dovuto essere compreso nel danno sofferto.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge - art. 2043 c.c., insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Avrebbe errato la Corte di merito nel negare il diritto del M. alla restituzione della cauzione, trattandosi di voce da ricomprendersi tra le voci di risarcimento del danno, atteso che senza tale restituzione non sarebbe totalmente eliminato il pregiudizio economico subito dal ricorrente in conseguenza dell'illegittimo comportamento dell'amministrazione.

Preliminarmente ricorso principale e ricorso incidentale, perchè proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

M.V. ha convenuto in giudizio il Comune di Pignola chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui l'amministrazione comunale aveva disposto la risoluzione del contratto d'appalto, stipulato con il M. per l'esecuzione dei lavori di sistemazione di una via del Comune, nonchè il conseguente risarcimento del danno.

Il Tribunale di Potenza adito, con sentenza non definitiva del 14.4 - 11.6.94, senza tener conto dell'eccezione, da parte del Comune, difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, affermava il diritto del M. al risarcimento del danno, rimettendo, con separata ordinanza, la causa dinanzi al Giudice istruttorio per l'accertamento del quantum.

Detta sentenza non definitiva non è stata fatta oggetto di riserva di impugnazione ex art. 340 c.p.c., da parte di nessuno dei contraddittori nè investita da appello immediato.

Detta sentenza è, pertanto, passata in giudicato.

Tale decisione non contiene una pronuncia espressa sull'eccezione di difetto di giurisdizione; contiene, però, una statuizione sul merito, ormai divenuta incontestabile.

L'aver pronunciato sul merito implica il riconoscimento implicito da parte del Giudice a quo della propria giurisdizione, con la conseguenza che ogni questione sulla giurisdizione deve ritenere ormai preclusa dall'esistente giudicato.

Con la successiva sentenza definitiva del 20 - 24.11.2000 il Tribunale di Potenza, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e ritenuta, nel merito, la illegittimità della "rescissione" contrattuale, riconosceva all'attore L. 127.602.830 per lavori effettuati, L. 3.727.732 quale percentuale sulle somme relative ai lavori non effettuati, oltre alla revisione prezzi (revisione contrattuale) in ragione dell'85% sulla somma di L. 127.602.830, oltre interessi legali, di natura compensativa, dalla domanda al soddisfo.

Tale decisione veniva impugnata sia dal M. che dal Comune di Pignola.

Quest'ultimo, con il proprio appello incidentale, deduceva il difetto di giurisdizione in merito al riconoscimento della revisione dei prezzi.

La Corte d'Appello di Potenza, procedendo all'accertamento del quantum del risarcimento dovuto, ha chiarito che l'appaltatore ha diritto alla reintegrazione della situazione patrimoniale in ragione del valore venale dei lavori eseguiti al momento della pronuncia risolutoria del contratto di appalto, ed ha affermato:

che per calcolare il valore effettivo delle opere bisogna risalire alla data dell'8 ottobre 1983 (giorno successivo a quello del momento di emissione del I SAL), dato che a tale data il "prezzo dello sbancamento, previsto in contratto, risultava non più conforme all'effettivo valore, tant'è che all'appaltatore sarebbe spettata la revisione prezzi pari all'85% del credito base";

che la misura della revisione prezzi può essere utilizzata come parametro per stabilire l'effettivo valore dei lavori eseguiti e, quindi, quale criterio applicabile per la liquidazione del risarcimento del danno.

Detto Giudice non ha pronunciato espressamente sulla menzionata eccezione di giurisdizione.

In proposito il collegio osserva che - a parte la considerazione che la utilizzazione della misura della revisione prezzi, quale mero criterio per calcolare il valore effettivo delle opere eseguite, non equivale certo ad una pronuncia sulla debenza della revisione prezzi emessa in relazione ad una specifica domanda (la sola che rileva, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., ai fini della determinazione della giurisdizione) - il Giudice a quo rettamente non ha emesso alcuna pronuncia sulla giurisdizione, trattandosi di questione definitivamente preclusa dall'intervenuto giudicato sulla stessa.

Addirittura questa Suprema Corte ha affermato che la sentenza non definitiva, che abbia statuito sulla giurisdizione, segna l'esaurirsi della "potestas decidendi" sulla relativa questione e, pertanto, ancorchè non passata in giudicato, osta a che lo stesso Giudice possa, con la sentenza definitiva, nuovamente pronunciare al riguardo (cfr. Cass. sez. un. n. 6311 del 1990).

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono fondati nei limiti che vengono precisati con la seguente motivazione.

Il Giudice a quo ha affermato che il M. ha diritto al risarcimento del danno per l'illegittimo provvedimento di risoluzione del contratto di appalto, Delib. Giunta del Comune di Pignola 31 luglio 1985, e comunicato all'impresa appaltante con raccomandata AR del 22 agosto 1985; che l'appaltatore ha diritto alla reintegrazione patrimoniale in ragione del valore venale delle opere legittimamente eseguite; che la restitutio in integrum va operata con riferimento al valore delle opere al momento della risoluzione del vincolo negoziale (risalente, come suddetto, al 31 luglio 1985); che il valore di dette opere ammonta ad Euro 32.652,45.

Dopo aver fatto queste corrette affermazioni, afferma che, al fine di garantire la integralità della restituito in integrum per equivalente pecuniario, detta somma deve essere rivalutata a partire dal

7.10 1983 - momento di emissione del I SAL - dato che a partire da tale momento il prezzo dell'appalto, con riferimento ai lavori di sbancamento previsti in contratto, "risultava non più conforme all'effettivo valore, tant'è che all'appaltatore sarebbe spettata la revisione prezzi pari all'85% del credito base". In linea con tale affermazione la corte di merito ha riconosciuto la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a partire dalla data del 7.10.1983, statuizione giuridicamente errata, atteso che, nel caso di specie, come affermato nella stessa sentenza, l'oggetto della presente controversia non è costituito da corrispettivi contrattuali, tra i quali rientra anche la revisione prezzi, ma dal risarcimento di un danno, che deve essere determinato con riferimento al momento dell'inadempimento contrattuale, costituito dalla illegittima risoluzione del contratto, avvenuta il successivo 31 luglio 1985, e che è stato determinato utilizzando la misura della revisione prezzi soltanto quale indice parametrico del valore effettivo dell'opera.

Pertanto la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT deve essere riconosciuta soltanto a partire dal 31 luglio 1985 e fino alla data della presente pronuncia. Ha errato, altresì, la corte di merito, al fine di determinare il maggior danno derivante all'appaltatore per non avere avuto la disponibilità delle somme spettategli, nel riconoscere interessi al saggio del "prime rate" sulle somme rivalutate anno per anno, a partire dal momento della domanda sino all'effettivo soddisfo. Questa Corte ha affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui l'obbligazione di risarcimento del danno, ancorchè derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore, in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, sicchè resta sottratta al principio nominalistico, e deve, pertanto, essere quantificata dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione. Ne consegue che, qualora in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno, si provveda alla integrale rivalutazione del credito, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, fino alla data della liquidazione (come avvenuto nel caso di specie), non possono essere accordati gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della mora (la costituzione in mora è avvenuta, nel caso in esame, con la proposizione della domanda giudiziale), dovendo questi essere calcolati soltanto dalla data della liquidazione, poichè altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. n. 11021 del 1999).

Pertanto gli interessi al saggio del "prime rate" possono essere riconosciuti solo dal momento della liquidazione del danno (vale a dire dal momento della presente sentenza) sino all'effettivo soddisfo.

Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che, secondo la previsione del contratto di appalto, l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto eseguire i previsti lavori di sbancamento utilizzando le mine. Detta impresa, invece, ha seguito detti lavori utilizzando mezzi meccanici.

La sentenza impugnata ha affermato di non poter prendere in considerazione, ai fini della liquidazione del danno, il costo di questa diversa e più onerosa modalità esecutiva, trattandosi di una variazione del programma costruttivo, che per essere ritenuta meritevole di compenso come "indispensabile e necessaria" postulava la immediata segnalazione alla Direzione Lavori al fine di conseguire apposito ordine scritto, approvato sia pure implicitamente dalla stazione appaltante, l'appostazione di riserva nel registro di contabilità, esplicazione della stessa nei successivi 15 giorni, e, soprattutto, che la variazione trovasse capienza nell'ammontare delle spese approvate, tutti elementi che, nel caso di specie, non risultano provati.

Si tratta, pertanto, di variazioni arbitrarie, per le quali l'appaltatore non avrebbe potuto pretendere alcun compenso aggiuntivo, e che, pertanto, non possono essere neppure prese in considerazione, come rettamente ritenuto dal giudice a quo, ai fini del risarcimento del danno.

Anche il secondo motivo è infondato.

Giustamente il Giudice a quo ha, poi, ritenuto che non potesse essere disposta la restituzione all'appaltatore della cauzione versata alla stazione appaltante, non avendo mai il M. proposta espressamente una tale domanda e non potendo la domanda di restituzione della cauzione ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta di risarcimento dei danni proposta con l'atto di citazione dinanzi al Tribunale. Per le considerazioni che precedono devono essere rigettati il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, mentre devono essere accolti nei limiti di cui sopra il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale.

Conseguentemente la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c..

La Corte d'Appello ha affermato che il risarcimento del danno per la illegittima risoluzione del contratto di appalto va determinato con riferimento al valore venale delle opere legittimamente realizzate dall'impresa appaltatrice al momento della intervenuta risoluzione del contratto (31 luglio 1985); che tra le opere legittimamente realizzate non devono essere compresi i lavori di sbancamento eseguiti con mezzi meccanici anzichè con le mine, come contrattualmente previsto; che nel risarcimento del danno non può essere compresa la restituzione della cauzione; che per determinare l'effettivo valore delle opere eseguite deve essere inoltre tenuto conto, quale indice parametrico, della revisione prezzi pari all'85% del corrispettivo previsto per dette opere; che dal risultato ottenuto attraverso questo procedimento pari a L. 96.705.586, (Euro 49.944,27) deve essere detratto l'acconto percepito di L. 36.554.381, (Euro 18.878,76), ottenendo così l'importo di L. 60.151.205, (pari ad Euro 31.065,50); che a detta somma deve essere aggiunto il mancato utile relativo ai lavori ineseguiti, determinato nella misura (sulla quale concordano entrambe le parti) del 10% della somma predetta e, quindi, pari a L. 3.072.773, (Euro 1.586,95).

Conclusivamente la Corte d'Appello ha affermato che la somma spettante all'impresa appaltatrice, al momento della risoluzione del contratto, a titolo risarcimento del danno, ammonta ad Euro 32.652,45, (ottenuta sommando Euro 31.065,50 ed Euro 1.586,95).

Il Collegio ritiene che tale determinazione della misura del danno al momento della risoluzione del contratto debba essere mantenuta ferma, considerato che i motivi del ricorso incidentale, con i quali M. V. assume che la determinazione del danno richiederebbe di comprendervi anche l'importo della cauzione versata al Comune dall'impresa ed il maggior costo dei lavori eseguiti con mezzi meccanici, anzichè con le mine, debbono essere per i motivi sopraesposti respinti.

Detta somma, per le considerazioni svolte con riferimento ai motivi due, tre e quattro del ricorso principale proposto dal Comune, deve essere rivalutata a partire dal momento della intervenuta risoluzione del contratto, mentre gli interessi sulla somma rivalutata devono essere corrisposti a partire dal momento della sentenza, rappresentando questo il momento in cui il debito di valore, con la sua liquidazione, si trasforma in debito di valuta.

La causa, pertanto, va decisa nel merito disponendo che la restituito in integrum va operata con riferimento al valore effettivo delle opere al momento della risoluzione del contratto, come sopra individuato, con conseguente condanna del Comune di Pignola al pagamento a favore di M.V. della somma di Euro 32.652,45, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 31.7.85 al momento della liquidazione del danno ed interessi sulla somma rivalutata al saggio del "prime rate" a partire dal momento della liquidazione. L'esito della lite giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

PQM

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo;

rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., dispone che la restituito in integrum va operata con riferimento al valore delle opere al momento della risoluzione del contratto e, pertanto, condanna il Comune di Pignola al pagamento di Euro 32.652,45, oltre rivalutazione monetaria dal 31.7.85

ed interessi al saggio del "prime rate" a partire dalla data della liquidazione. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2008

Note

Utente: dipar9235 DIPARTIMENTO SCIENZE GIUR.SOCIETA - www.iusexplorer.it -
22.03.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156